Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 6 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della **Libreria dello Stato** in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1942-XX, n. 412.

Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dei gestori di istituti privati di istruzione e di educazione aderente alla Confederazione fascista industriali e riconoscimento giuridico ed approvazione degli statuti del Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti privati di educazione e di istruzione e dei dipendenti sindacati interprovinciali aderenti alla Confederazione fascista professionisti e artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la determinazione d'inquadramento di cui al decreto Ministeriale del 15 febbraio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1939, con il quale la categoria degli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione è stata trasferita dalla competenza organizzativa della Confederazione fascista degli industriali a quella della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda in data 24 febbraio 1939, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto la revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione ad essa aderente;

Vista la domanda in data 3 aprile 1940, con la quale la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ha chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione degli statuti del Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione e dei dipendenti Sindacati interprovinciali;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esercenti istituti privati di istruzione e di educazione, aderente alla Confederazione fascista degli industriali, concesso con Nostro decreto 10 ottobre 1929, n. 1934.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè della legge 5 febbraio 1934, n. 163, è concesso il riconoscimento giuridico:

1) al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione, aderente alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

2) ai seguenti Sindacati interprovinciali fascisti dei gestori di istituti di educazione e di istruzione, aderenti alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ed al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione:

1° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Ancona e competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro;

2° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Bari e competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

3° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;

4° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Cagliari e competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari;

5° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Catanzaro e competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

6° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Firenze e competenza territoriale sulle provincie di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena;

7° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Genova e competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona;

8° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in L'Aquila e competenza territoriale sulle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

9° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Milano e competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese;

10° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Napoli e competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli e Salerno;

11° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e istruzione con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

12° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Perugia e competenza territoriale sulle provincie di Perugia e Terni;

13° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Potenza e competenza territoriale sulle provincie di Matera e Potenza;

14° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Frosinone, Littoria, Rieti, Roma e Viterbo;

15° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli;

16° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Trento e competenza territoriale sulle provincie di Bolzano e Trento;

17° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Zara;

18° Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.

Art. 3.

Sono approvati gli statuti del Sindacato nazionale e dei Sindacati interprovinciali ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il precedente art. 2, secondo i rispettivi modelli allegati al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 4 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1379, sono applicabili anche nei confronti dei Sindacati ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 81. — MANCINI

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito con sede in Roma il Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; esso aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto come associazione di grado superiore ha, nei limiti imposti dalla legge e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale delle associazioni di primo grado che lo compongono.

Aderiscono inoltre al Sindacato gli enti ed istituti assistenziali costituiti, per gli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, dalle associazioni aderenti. Fanno parte del Sindacato gli enti ed istituti assistenziali da esso costituiti per gli stessi scopi.

Art. 2.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali della categoria per la quale è costituito, nel senso di potenziare e coordinare le attività della medesima, quando siano volte a realizzare nel campo educativo, didattico, politico e morale, postulati della nuova etica fascista e assecondare, nel campo dell'insegnamento e dell'educazione, le direttive dei competenti organi statali;

b) svolge opportuna azione per valorizzare le attività professionali dei gestori di istituti; studia le condizioni in cui le attività stesse si svolgono per interpretare i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccoglie le proposte dei Sindacati dipendenti e promuove gli opportuni provvedimenti da parte dei competenti organi;

c) coordina e dirige le attività delle associazioni aderenti, ai fini innanzi dichiarati e per l'attuazione dei fini di assistenza, previdenza, educazione e istruzione previsti dai rispettivi statuti;

d) designa e nomina i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato, quando tale designazione o nomina sia prevista dalle leggi o dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

e) stipula a rinnova i contratti di lavoro e gli accordi economici collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati interprovinciali; assiste i Sindacati stessi nella stipulazione dei contratti di lavoro e degli accordi economici di loro competenza;

f) sottopone alla competente Corporazione, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 163, le questioni ed i problemi sui quali debba pronunciarsi la Corporazione stessa, nonchè gli accordi conclusi per il regolamento dei rapporti economici collettivi;

g) promuove, ove occorra, norme corporative per la disciplina integrale dell'attività scolastica degli istituti;

h) regola i rapporti tra gli istituti, disciplinando l'applicazione delle tasse scolastiche e delle rette dovute dagli alunni;

i) provvede all'attuazione di iniziative intese ad assicurare ed a perfezionare l'assistenza, nonchè l'educazione morale, politica e professionale dei soci;

l) collabora con l'autorità scolastica competente per la repressione dell'esercizio abusivo della professione;

m) cura la tenuta dell'albo professionale ove questo sia costituito;

n) adempie a tutte quelle altre finalità che siano ad esso demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Per essere ammessi a far parte del Sindacato nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti di cui all'art. 1, comma 4° del presente statuto, non ancora riconosciuti, debbono presentare domanda accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto, nonchè le disposizioni e le deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale ne rimetterà gli atti alla Confederazione per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza in ordine al riconoscimento giuridico del Sindacato o all'attribuzione della personalità giuridica all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

È fatto salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 33 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuz

Art. 5.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'associazione senza limiti di tempo.

L'associazione che sia sciolta, o il cui ricoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 6.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado, aderenti al Sindacato nazionale, abbiano tra loro e quelli che essi abbiano con altre associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Confederazione medesima e del Sindacato nazionale.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare direttive e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento dei rapporti medesimi.

Art. 7.

Qualora se ne presenti l'opportunità, il Direttorio del Sindacato nazionale può deliberare la costituzione di gruppi interni nel seno dei Sindacati periferici, come è previsto nello statuto dei Sindacati stessi, e può inoltre stabilire la costituzione di corrispondenti sezioni nel seno del Sindacato nazionale.

I gruppi così costituiti, quali organi interni del Sindacato nazionale, hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi generali e nazionali relativi alle attività per i quali sono costituiti, formulare voti, promuovere iniziative e fare proposte, da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato nazionale.

Con le deliberazioni concernenti la costituzione dei gruppi, il Direttorio nazionale stabilisce anche le norme occorrenti per disciplinarne la composizione ed il funzionamento.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione e ratificate dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato nazionale.

Art. 8.

Sono organi del Sindacato nazionale:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il Segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari dei Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati, designati dai rispettivi direttorii, tra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i componenti il Direttorio del Sindacato nazionale; questi ultimi, però, non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Al Consiglio partecipano altresì di diritto i sindaci senza voto deliberativo.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di fare intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato saranno diramati, almeno quindici giorni prima della riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida in seconda convocazione, purchè sia presente almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi.

Il segretario del Sindacato nazionale è presidente di diritto del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio stesso nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) deliberazione, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del segretario e sul conto consuntivo del Sindacato;

c) deliberazione sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione del segretario del Sindacato e dei componenti il Direttorio;

e) nomina, per ciascun esercizio finanziario, di tre sindaci effettivi e due supplenti da scegliere tra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti, dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 11.

Il Direttorio del Sindacato nazionale è composto del segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di nove componenti eletti dal Consiglio tra gli iscritti ai Sindacati di primo grado della categoria.

I componenti del Direttorio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo riterrà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

I componenti del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei componenti il Direttorio, il Consiglio, convocato entro due mesi, dovrà provvedere alla loro sostituzione.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Ciascun componente del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo e predispone il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) decide sull'ammissione dei singoli soci ai Sindacati di primo grado, in caso di mancata accettazione della domanda da parte dei Sindacati stessi; dà parere sui ricorsi presentati in seconda istanza al presidente della Confederazione, avverso le denegate ammissioni al Sindacato di primo grado;

e) decide sulle ammissioni al Sindacato nazionale di associazioni di primo grado e di istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartire ai dipendenti Sindacati di primo grado per regolare i loro rapporti a norma del presente statuto;

g) esamina le questioni inerenti alla stipulazione o al rinnovo dei contratti di lavoro e degli accordi economici collettivi;

h) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa dalle leggi e dai regolamenti;

i) delibera, su proposta del segretario, sulle questioni indicate dall'art. 2 del presente statuto;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

m) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal Consiglio stesso nella sua prima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni impartite dalla Confederazione nell'ambito della sua competenza.

Art. 13.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Consiglio nel suo seno. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Art. 14.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni tra i vari Sindacati e gli enti aderenti ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti, dal presente statuto e dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un componente il Direttorio da lui designato.

Art. 15.

Possono essere nominati o eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni può consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili, dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di leggi e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate dal Sindacato nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative, le quali comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 20.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO V.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

I contratti e gli accordi economici collettivi a carattere nazionale e quelli aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione di due o più Sindacati periferici sono di competenza del Sindacato nazionale.

Art. 22.

Il Sindacato nazionale impartisce le direttive che ritenga del caso ai Sindacati periferici prima che questi inizino le trattative per la stipulazione di un contratto o di un accordo economico collettivo o per la modifica di un contratto o accordo esistente; può intervenire con un proprio delegato nelle trattative e nelle conclusioni dei contratti e degli accordi economici; può altresì avocare a sè la trattazione di questioni e vertenze e la stipulazione di contratti o di accordi economici, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria o quando le associazioni dipendenti non raggiungano l'accordo nelle trattative.

Art. 23.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione delle trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione o la modificazione di contratti od accordi economici collettivi di competenza del Sindacato nazionale medesimo o dei Sindacati di primo grado.

Art. 24.

I contratti e gli accordi economici collettivi, stipulati dal Sindacato nazionale sono firmati dal segretario quale legale rappresentante del Sindacato o da persona da lui munita di mandato speciale.

I contratti firmati sono trasmessi, dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, alla Confederazione, la quale provvede al deposito presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Il Sindacato nazionale deve informare la Confederazione delle azioni che essa intende proporre dinanzi alla Magistratura del lavoro.

Qualora il Sindacato nazionale sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato nazionale la rappresentanza della categoria dinanzi alla Magistratura del lavoro.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato nazionale sia attore o convenuto, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti.

Art. 26.

Il Sindacato nazionale ha l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie che sorgano tra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di intervenire, in quanto sia consentito dalle disposizioni vigenti, nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati periferici dipendenti sia attore o convenuto.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 27.

Il segretario del Sindacato nazionale, provvede, su proposta dei Sindacati di primo grado aderenti, alla espulsione dei soci dei Sindacati stessi, per i motivi e

nelle forme previste dai relativi statuti, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai dirigenti dei Sindacati aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle cariche che rivestono, salvo per gli interessati il ricorso al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Nei casi più gravi o di recidività il segretario del Sindacato propone alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la sospensione dalla carica e dalle funzioni.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato segnala alla Confederazione i casi in cui debba essere proposta al Ministero delle corporazioni la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni aderenti, oppure lo scioglimento dei rispettivi Direttorii o di quello del Sindacato stesso, o la revoca del riconoscimento giuridico, a norma, rispettivamente, dell'art. 8, comma 3°, e dell'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato segnala alla Confederazione i casi in cui, a seguito di provvedimenti disciplinari adottati a carico di dirigenti delle Associazioni aderenti e per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi od esecutivi delle Associazioni stesse, non siano in grado od omettano di ottemperare agli obblighi loro derivanti dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti, ciò ai fini dell'adozione da parte del Ministero delle corporazioni dei provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 31.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il segretario del Sindacato nazionale ha sempre la facoltà di disporre ispezioni e indagini sull'attività dei Sindacati periferici, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti il Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Confederazione per il nulla osta.

Sulle proposte di modifica dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 33.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvede alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 34.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Statuto del Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituito il Sindacato interprovinciale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione con sede in . . . . per il territorio delle provincie di . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato aderisce al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e di istruzione, ne attua i principi e informa la sua azione alle norme di statuto, nonchè alle deliberazioni ed alle istruzioni che il Sindacato nazionale potrà impartire nell'ambito della sua competenza.

In quanto giuridicamente riconosciuto, ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione le categorie di gestori di istituti per le quali il Ministero delle corporazioni abbia determinato l'inquadramento nel Sindacato stesso.

Art. 3.

Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi della categoria per la quale è costituito;

b) svolge azione per una sempre maggiore valorizzazione delle attività dei rappresentati; esamina i problemi e le necessità della categoria, formulando al Sindacato nazionale le opportune proposte;

c) assicura, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione dei contratti, in armonia con le direttive del Sindacato nazionale, un equo regolamento dei rapporti collettivi di lavoro tra i componenti la categoria rappresentata e i loro dipendenti;

d) esercita azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti di lavoro;

e) assiste i propri rappresentati in tutte le controversie che possono avere interesse per la categoria;

f) promuove e favorisce ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione, della previdenza e dell'assistenza sociale degli appartenenti alla categoria;

g) collabora col Sindacato nazionale alla repressione dell'esercizio abusivo della professione e vigila in generale sulla osservanza delle disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività professionale degli appartenenti alla categoria;

h) designa o nomina, secondo le istruzioni del Sindacato nazionale, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando tale nomina o designazione sia prevista dalle leggi o dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalle leggi e regolamenti, dal presente statuto, dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Possono essere ammessi al Sindacato i gestori di istituti di educazione e di istruzione i quali:

a) abbiano ottenuto dall'autorità scolastica competente l'autorizzazione a gestire un istituto di educazione e di istruzione e l'iscrizione all'albo professionale dei gestori ove questo sia costituito;

b) siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartengano ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e per gli stessi scopi;

d) non siano stati espulsi da altre associazioni sindacali;

e) siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, nonchè dagli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi a norma delle disposizioni di legge e di statuto, e di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; qualora esso non ritenga di accoglierla è tenuto a riferirne entro un mese, dalla data di presentazione, al segretario del Sindacato nazionale.

Contro il provvedimento di negata ammissione anche da parte del segretario del Sindacato nazionale, l'interessato ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Art. 6.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

Art. 9.

I soci hanno l'obbligo di informare il Sindacato di tutte le vertenze nelle quali possono essere implicati gli interessi generali della categoria.

Essi sono tenuti all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti concernenti l'esercizio della professione, nonchè delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle associazioni superiori cui questo aderisce.

In caso di violazione delle norme stesse, i soci saranno sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto è previsto dal presente statuto e dallo statuto del Sindacato nazionale.

I soci sono tenuti infine a richiedere l'intervento del Sindacato nei casi di controversia di carattere professionale, per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 10.

Con determinazione del Sindacato nazionale, da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni, i soci del Sindacato potranno essere riuniti in gruppi o sezioni, in rapporto alle specifiche attività degli istituti da essi gestiti.

Tali gruppi o sezioni sono organi interni del Sindacato ed hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi particolari e locali relativi alle attività per i quali sono costituiti, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo soluzioni, da sottoporsi agli organi direttivi del Sindacato.

Le norme occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento di tali gruppi o sezioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale e soggette all'approvazione ed alla ratifica di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 11.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 12.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci.

La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal segretario del Sindacato nazionale.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno il diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione e nei casi di urgenza almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi, nonchè quelli che siano sospesi per tutto il periodo della sospensione.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto.

I componenti il Direttorio del Sindacato hanno diritto a partecipare all'assemblea; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea. Egli però non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione: l'assemblea nomina, in tal caso, un presidente temporaneo.

Partecipano altresì all'assemblea, senza voto deliberativo, i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, la assemblea sarà valida purchè il numero dei presenti non sia inferiore ad un quinto dei componenti l'assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 13.

L'assemblea:

a) delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approva non oltre il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo del Sindacato;

c) elegge il Segretario ed i componenti del Direttorio;

d) nomina, ogni anno, tre sindaci, da scegliersi tra i soci del Sindacato;

e) delibera le eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti, dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 14.

Il Direttorio è costituito dal segretario del Sindacato che lo presiede, e di un numero di componenti eletti dalla assemblea, variabile da cinque a nove, secondo ciò che determinerà — tenuto conto del numero degli iscritti e delle esigenze di organizzazione del Sindacato — il presidente della Confederazione.

I componenti del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni trimestre, e straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti, o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre il segretario.

I componenti il Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora venga a cessare dalla carica un terzo dei componenti il Direttorio, l'assemblea, convocata entro due mesi, dovrà provvedere per la sostituzione.

I nuovi eletti rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera sul bilancio preventivo non oltre il 30 settembre di ogni anno, e predispone il conto consuntivo del Sindacato;

c) delibera sull'ammissione dei soci al Sindacato e sulla perdita della qualità di socio nei confronti di coloro cui è venuta a mancare taluna delle condizioni previste per l'ammissione;

d) delibera sulle convocazioni dell'assemblea dei soci;

e) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

f) dà pareri — ove ne sia richiesto — circa il pagamento della tassa scolastica e delle rette pagate dagli alunni;

g) svolge azione conciliatrice nelle controversie che eventualmente sorgano, circa l'oggetto indicato nella lettera precedente;

h) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al titolo VI del presente statuto;

i) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria a norma di legge;

l) adempie a tutte le altri attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti, dal presente statuto, dalle deliberazioni ed istruzioni superiori;

m) esercita altresì, in caso di urgenza, i poteri della assemblea; le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dall'assemblea medesima nella sua prima riunione.

Art. 16.

Il segretario del Sindacato è eletto dall'assemblea dei soci tra i suoi componenti; dura in carica tre anni e può essere confermato.

La sua elezione deve essere comunicata, per il tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione e la nomina è approvata a norma di legge.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative locali, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione, intervenendo nei casi di esercizio abusivo; vigila e cura l'osservanza della disciplina sociale degli iscritti al Sindacato e adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti, dal presente statuto e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni del Sindacato nazionale e della Confederazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un componente del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni può consentire che sia derogato alla disposizione di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Direttorio, a cura del segretario, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento dell'istruzione degli appartenenti alla categoria;

b) tutte le altre spese considerate obbligatorie per legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, ivi comprese quelle spese comuni eventualmente eseguite dall'organo sindacale superiore per conto dell'Associazione.

Tutte le altre spese sono facoltative, le quali comunque devono avere per oggetto servizi od uffici di pubblica utilità nell'interesse della categoria rappresentata.

Art. 21.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, numero 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del segretario e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 22.

Il Sindacato può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali

contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui il Sindacato è costituito.

TITOLO V.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi e gli accordi economici aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo o di un accordo economico, o per la modifica di un contratto o di un accordo esistente, deve darne preventiva notizia al Sindacato nazionale.

Il Sindacato nazionale, quando lo ritenga opportuno, invia un delegato ad assistere alle trattative ed alla compilazione del contratto, od impartisce le direttive che ritenga del caso.

Art. 24.

I contratti collettivi e gli accordi economici stipulati dal Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso o da persona da lui munita di mandato speciale.

I contratti firmati sono trasmessi dalle persone che hanno provveduto alla loro stipulazione, al Sindacato nazionale per l'approvazione e da questo inviati alla Confederazione, la quale provvede al deposito presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Il Sindacato non potrà proporre azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuto l'autorizzazione del Sindacato nazionale.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso al Sindacato nazionale entro tre giorni dalla notifica del ricorso, perchè ove lo creda, possa intervenire nel giudizio.

TITOLO VI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscono ai propri doveri politici, sindacali e professionali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha il diritto di ricorrere, entro 15 giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 27.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti, nell'ambito delle loro attribuzioni, dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata, all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento penale, per delitto punibile, con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, deve essere applicata di ufficio dal segretario del Sindacato se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato stesso applicarla, avuto riguardo alla natura ed alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al Sindacato nazionale, alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Sindacato nazionale la espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 6 od abbia commesso azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale e che dimostrino difetto di sentimento nazionale o di senso morale, e in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al segretario del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione nonchè in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Art. 29.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al Sindacato nazionale per il nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Direttorio del Sindacato.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 31.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 32.

Il Ministro per le corporazioni potrà consentire, ove le circostanze lo richiedano, che le assemblee per le elezioni delle cariche sociali siano indette per referendum.

In tal caso saranno sottoposte all'approvazione del Ministro per le corporazioni le particolari norme all'uopo occorrenti.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti del Sindacato nazionale e della Confederazione, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 413.

Autorizzazione al comune di Rovereto ad applicare, fino al 31 dicembre 1943-XXII, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i comuni della classe E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la istanza avanzata dal comune di Rovereto di classe *F* per avvalersi delle disposizioni di cui al predetto articolo;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Rovereto è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1943, le imposte di consumo in base alla tariffa stabilita per i comuni della classe *E*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 14. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 30 aprile 1942-XX.

Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

L'ing. Antonio Messanelli fu Gerardo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forenza (Potenza) con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1804)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1942-XX.

Elenchi suppletivi di classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande di nuova apertura.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi, pensioni e locande;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, che apporta modifiche alla classificazione degli alberghi, pensioni e locande;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi di classifica come dal supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1940-XVIII;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1941-XIX con cui è stato approvato un primo elenco suppletivo di esercizi di nuova apertura, come dal supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 9 settembre 1941-XIX;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del cennato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, è stata effettuata

da parte di alcuni Enti provinciali per il turismo del Regno la classifica di esercizi alberghieri di nuova apertura ricadenti nella circoscrizione delle rispettive provincie;

Visti gli elenchi suppletivi di classifica all'uopo predisposti dai detti Enti;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975;

Decreta:

Sono approvati e resi esecutivi gli uniti elenchi suppletivi contenenti la classifica definitivamente attribuita ad alberghi, pensioni e locande di nuova apertura.

Gli elenchi stessi formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

FRUGAROLO

LOCANDE

Dei Passeggeri, Pistarini Mario, Via S. Pio V, 5.

TORTONA

LOCANDE

Addis Abeba, Battaglio Giacomo, Via Circonvallazione, 30.

PROVINCIA DI AOSTA

AOSTA

LOCANDE

Olmo, Olmo Eva, Via G. Marconi, 31.
Speranza, Bonzano Quinto, Corso Battaglione Aosta, 16.

CAMPO LARIS

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Perruchon, *Perruchon Pietro*, Località Dondena.

CANDIA CANAVESE

LOCANDE

Del Commercio, Vassia Domenico, Via S. Stefano, 1.

CASTIGLION DORA

LOCANDE

Biffa, Biffa Romano, Via Umberto I, 5-*bis*.

COGNE

LOCANDE

Gran Paradiso, Ruffier Fiorentino, Frazione Gimillian.

CORMAIORE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Golf e Grandes Jorasses, Gilberti Donzelli Giuseppina, loc. Plampincieux.

NUS

LOCANDE

Alpina, Reboulaz Bartolomeo, Frazione Lignan-S. Barthelemy.
Degli Amici, Solari Edoardo, Frazione Fenis.

OLLOMONTE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Italia, Diemoz Maria Oreste.

PONTE S. MARTINO

LOCANDE

Giono, Giono Pietro, Via Umberto I, 22.

S. MARTINO CANAVESE

LOCANDE

Bronzo, Andrina Margherita Maria, Via Torreano, 2.

VALTORNENZA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Astoria, Marain Oscar, Frazione Cervinia.
Belvedere, Ferro Leonida, Frazione Piano S. Umberto.

VICO CANAVESE

LOCANDE

d'Italia, Giacchetto Achille Micaele, Via Vittorio Emanuele III, 8.

PROVINCIA DE L'AQUILA

ALFEDENA

LOCANDE

Petrarca, Petrarca Umberto, Via De Amicis, 12.

CARSOLI

LOCANDE

Aurora, Arioli Amerigo, Via Roma, 23.

OVINDOLI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Cavallino Bianco (dip.), Dimpflmeier Barbara, Via CerASO, n. 5.

PRATOLA PELIGNA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Impero, Colaiocovo Venanzio, Via Garibaldi, 13.

RIVISONDOLI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Della Vittoria, Di Donato Adelaide fu Filippo, Via G. Marconi.

TAGLIACOZZO

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Marina (dip.), Collavini Marina in Zucchegna, Via XXIII Marzo.

PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO

LOCANDE

Cannoncino, Bianchi Ernesto, Via Garibaldi, 217.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

ACQUASANTA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, Arduini Arduino, Piazza Venti Settembre, 3.

S. ELPIDIO A MARE

LOCANDE

Badalini, Badalini Francesco, Frazione Porto S. Elpidio, Piazza Umberto I, 190.

PROVINCIA DI BELLUNO

CORTINA D'AMPEZZO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Argentina, Gillarduzzi Alessandro fu Giovanni Antonio, Frazione Pocol, 13.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Cristallino, Dimai Alice, ved. Menardi, Corso Vittorio Emanuele, 55.

FARRA D'ALPAGO

LOCANDE

Bortoluzzi, Boccanegra Marcella ved. Bortoluzzi, Via Roma, 16.

FELTRE

LOCANDE

Da Michele, Andreazza Lucia in Sasso, Via della Liberazione, 12.

LONGARONE

LOCANDE

Faesite (alla), Coletti Giovanni, Frazione Faè, 3.

PONTE NELLE ALPI

LOCANDE

Dal Pont, Dal Pont Giuseppina in Sommavilla, Frazione Paiane, Stazione Cadola-Socher.
Secca (alla), Sommavilla Maria, Secca, 41.

S. VITO DI CADORE

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Pelmo (al), Boscarato Ottavio, Via Nazionale.

TAMBRE D'ALPAGO

LOCANDE

Angelo (all'), Gandin Aurelia in De March, Via Roma, n. 21-22.

VIGO DI CADORE

LOCANDE

Giardino alle Alpi (al), Ronzon Pia fu Valentino, Frazione Laggio, Via Nuova.

PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Belvedere, Liska Vilma in Battistata, Colle di Villa, 18.

LOCANDE

La Pergola, Smadelli Giulia, Via Claudia Augusta, 121.

BRENNERO

LOCANDE

Nussbaumer (dip. dell'albergo *Nussbaumer*), Nussbaumer Adolfo, Frazione Colle Isarco.

BRESSANONE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stella d'Oro, Kinigadner Roberto, Via Mercato Vecchio, 6.

BADIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Aurora, Granruaz Sigisfredo, La Villa, 52.

CHIUSA

LOCANDE

Falzura, Steinkeller Giulio, Frazione Gudon.

CORNEDO ALL'ISARCO

LOCANDE

Campanile (al), Faifer Fachinelli Celestina, Frazione Cardano, 22.

FIE'

LOCANDE

Flunger, Vielli Goffredo, Prato Isarco, 11.
Leone (al), Ebner Elisabetta, Fiè di Sopra, 14.
Monsorno, Ebner Elisabetta, Fiè di Sopra.
Sciliar, Lunger Vittorio, San Costantino.
Uva (all'), Spögler Luigi, Fiè di Sotto.

FUNES

LOCANDE

Cavallino Bianco, Hafner Federica, La Pozza.
Stella (alla), Mantinger in Schrott Maria, Frazione Tiso.

LAION

LOCANDE

Corte di Laion, Rienzner Rodolfo, Laion.

MERANO

LOCANDE

Avelengo, Gruber Giuseppe, Frazione Avelengo.
Chiaro di Luna (al), Zandonella Maria, Via Parrocchia.
Maia, Waldner Francesco, Via Ronchi, 12.
Vittoria, Platzer Alfonso, Frazione Sinigo, Via Roma, 124.

NALLES

LOCANDE

Aquila Nera, Mathà Giovanni, via Princ. di Piemonte, 14.

NATURNO

LOCANDE

Agnello, Platzgummer Luigi, Campaccio, 11.
Aquila Nera, Helle Maddalena, Stava, 7.

NAZ-SCIAVES

LOCANDE

Bue (al), Tauber Giovanni, Frazione Sciaves.

NOVA PONENTE

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Erica, Prati Giuseppina, Via G. Marconi, 248.

LOCANDE

Latemar, Zelger Maria, Via G. Marconi, 26.

PRATO ALLO STELVIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Eller, (dip.), Grapp Uberto, Frazione Solda.

RASUN VALDAORA

LOCANDE

Piant di Corones, Peratscher Anna, Rasun di Sotto, 49.
Sonnerer, Sonnerer ved. Maria, Rasun di Sotto, 9.

S. GENESIO ATESINO

LOCANDE

Regina, Moosmann Maria in Romen, Via Druso, 22.

SELVA DEI MOLINI

LOCANDE

Ausserhofer, Ausserhofer Giovanni, Selva dei Molini, 33.

VARNA

LOCANDE

Aquila d'Oro, Strikner Antonio, Varna.
Leone, Kinigadner Giuseppe, Via Nazionale, 47.

VILLABASSA

LOCANDE

Rosa (alla), Stoll Giovanna, Villabassa, 43.

PROVINCIA DI CATANZARO

FABRIZIA

LOCANDE

Carè, Carè Maria di Giuseppe, Via U. Foscolo, 15.

NICASTRO

LOCANDE

Mendicino, Mendicino Rosa di Nicola, Piazza Fiume, 1.

NICOTERA

LOCANDE

Redi, Redi Michele fu Francesco, Marina Nicotera, Via Mazzini, 17.

POLIA

LOCANDE

Regillo, Regillo Maria fu Vincenzo, Corso Umberto, 5.

SAVELLI

LOCANDE

Basta, Basta Franceschina, Via Roma, 121.

SERRA S. BRUNO

LOCANDE

Salerno, Salerno Rosa fu Francesco, Corso Umberto, 25.
Vinci, Vinci Rosina di Bruno, Corso Umberto, 43.

TAVERNA

LOCANDE

Grillo, Grillo Vincenzo, Largo Cua, 38.

VIBO VALENTIA

LOCANDE

Logatto, Logatto Giuseppe, Via L. Razza, 17.
Lo Riggio, Lo Riggio Vincenzo, Corso Umberfto, 83.

PROVINCIA DI COMO

CERNOBBIO

ALBERGHI CATEGORIA DI LUSSO

Villa d'Este (dip.), Dombrè Guglielmo, Via Regina, 30.

PROVINCIA DI CUNEO

CUNEO

LOCANDE

Barriera di Nizza, Bertinotti Pietro, Via Bodino, 1.
Bisalta, Chiarpanello Giovanni, Corso Gesso, 8.
Celdit, Silvestro Matteo, Frazione Madonna dell'Olmo.
Nuovo Belvedere, Mellano Pietro, Via Mondovì, 28.
Nuovo Cappello Verde, Lucchino Antonio, Via Fossano, 5.
Ponte Stura, Tosco Felicina, Bivio Ponte Stura.

BENEVELLO

LOCANDE

Campoleone, Bona Paolo, Strada Statale, 5.

BORGO S. DALMAZZO

LOCANDE

Torinese, Bruno Michele, Piazza Marconi, 29.

BOVES

LOCANDE

Cappella Nuova, Pellegrino Vittorio, Castellar, 14.

BRA

LOCANDE

Reale, Badellino Teresa, Piazza XX Settembre, 4.

CANALE

LOCANDE

Mercato (del), Gatto Monticone Francesca, Piazza S. Bernardo.

CASTELDELFINO

LOCANDE

Alpina, Dao Giovanni, Via Roma, 24.
Spada Reale, Richard Antonio, Via Pontechianale.

CHIUSA-PESIO

LOCANDE

Cavallo Bianco, Tomatis Pietro, Frazione S. Bartolomeo.
Piazza Nuova, Peluttiero Giovanni, Piazza Vitt. Veneto, 17.

DRONERO

LOCANDE

Tripoli, Barbero Giovanni, Via Roccabruna, 12.

FOSSANO

LOCANDE

Tre Muletti, Mellano Giovanni, Via Mazzini, 6.

MACRA

LOCANDE

Cavallo Bianco, Mattalia Giovanni, Via Nazionale, 3.

MAGLIANO ALPI

LOCANDE

Amba Alagi, Ansaldi Maria in Vigna.
Della Stazione, Domenica Vinai, Via La Dolcetta.

MARGARITA

LOCANDE

Riva, Riva Sebastiano, Via Vitt. Emanuele III.

MONDOVI'

LOCANDE

Bertola, Bertola Bernardo, Piazzetta Fontana, 1.
Belvedere, Crosetti Antonio, Piazza Vittorio Emanuele III.
Della Trota, Botto Stefano, Via Alessandria, 6.
Primavera, Rossi Marco, Via Fossano, 46.
Passatore, Canavero Maria, Borgo Crosera, 24.

MURELLO

LOCANDE

Vapore (del), Rubatto Bartolomeo, Via Principe, 23.

ORMEA

LOCANDE

Pace, Agaccio Edmondo, Ponte di Nava, 31.
Stazione (della), Gassando Margherita, Circonvallazione.

RITTANA

LOCANDE

Pace (della), Garnerone Giuseppe, Via Vittorio Veneto.

ROCCAFORTE MONDOVI'

LOCANDE

Basso, Basso Giovanni, Via Vittorio Veneto, 1.

ROSSANA

LOCANDE

Piazza Garelli, Degioanni Luigi, Piazza Garelli, 6.
Posta (della), Barbero Pietro, Frazione Lemmi.

SALICETO

LOCANDE

Stazione, Bozzolasco Teresa, Via Stazione, 2.

SALUZZO

LOCANDE

Raspino, Raspino Ernesto, Via S. Bernardo, 14.

SANFRONTE

LOCANDE

Gallo (del), Pairassi Margherita, Piazza Statuto, 9.

SAN DAMIANO MACRA

LOCANDE

Nazionale, Rovera Ernesto, Via Roma, 12.

SANTO STEFANO BELBO

LOCANDE

Dell'Aquila, Bosco Albano, Frazione Camo.

VILLANOVA MONDOVI'

LOCANDE

Della Fontana, Boetti Michele, Via XX Settembre, 14.

PROVINCIA DI FOGGIA

FOGGIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Grosso, Tamilio Anna, Via Piave, 2.

LOCANDE

Camere Belvedere, Scarano Francesco, Via Zara.

MANFREDONIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Cicolella, Cicolella Francesco Paolo, Frazione Lido di Siponto.

MONTELEONE DI PUGLIA

LOCANDE

De Rosa, De Rosa Maria, Via Vittorio Emanuele, 79.

S. AGATA DI PUGLIA

LOCANDE

Littorio, Barrella Vita Maria, Via Vittorio Emanuele, 8.

VICO DEL GARGANO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Albergo rifugio a Foresta Umbra, Amministrazione Provinciale di Foggia, Foresta Umbra alla fermata Jacotenente.

VOLTURARA APULA

LOCANDE

« *Galliani* », Galliana Marianna, Via Princ. di Napoli, 1.

PROVINCIA DI FORLI'

CATTOLICA

LOCANDE

Perla, Parma Salvatore, Via Dante, 26.

CESENATICO

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Flora, Raffaldi Adele, Via Carso, 3.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Moderna, Lombardi Marina, Via A. Garibaldi, 25.

LOCANDE

Ambrosiana, Celsi Rina, Via Carducci, 68.
Croce di Malta, Gradara Agostino, Via Dune.
Garibaldi, Caimmi Elodiade, Piazza Pisacane, 5.

RICCIONE

LOCANDE

Giardinetto, Del Bianco Luigi, Via 19 ottobre, 12.
Novella, Angelini Erminia, Via Dante, 47.
Trento, Leardini Antonio, Via Trento e Trieste, 49.

RIMINI

LOCANDE

Alba Maria (dip.), Bianchi Ida in Budini, Via Carducci, 2.
Vergani, Bartoletti Elvira, Via Tripoli, 86.

RIMINI (Frazione IGEA MARINA)

LOCANDE

Ernesta, Corbelli Luigi, Viale Trento, 22.

RIMINI (Frazione TORRE PETRERA)

LOCANDE

Fiore, Fiore Agnese, Villa Pozzi.

SANTA SOFIA

LOCANDE

Campigna (c. m.), Schiumarini Elena, Campigna, 54.
Campigna (dip.), Schiumarini Elena, Campigna, 54.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Grattacielo, Balbi Alessandra, Via Fieschi, 3.
Imperia, Morando Caterina, Via C. Roccatagliata.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Ghinassi, Ghinassi Ugo, Via Corsica, 9-3.
Merano, Maurencic Caterina, Via Goito, 18-8.

GENOVA SAMPIERDARENA

LOCANDE

Primavera, Antoniotti Giuseppe, Piazza Vittorio Veneto.

GENOVA SANT'ILARIO

LOCANDE

Ferrari, Ferrari Costantino, Sant'Ilario.

BARGAGLI

LOCANDE

Cevasco, Cevasco Bartolomeo.

RAPALLO

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Garda, Bonamini Ines, Via Aurelia Occ., 5.

ROSSIGLIONE

LOCANDE

Pignone, Pignone Giuseppe.

PROVINCIA DI GORIZIA

GORIZIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Stella Mattutina, Istituto Stella Mattutina Padri Gesuiti, Via Nizza, 20.
Suore S. Vincenzo de Paoli, Suore S. Vincenzo de Paoli, Via della Bona, 5.

CAPORETTO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Gruntar, Gruntar Maria in Miklavic, Via Montenero, 26.

GRACOVA SERRAVALLE

LOCANDE

Kos-Sorli, Kos Stefania ved. Sorli, in Klavzar, Coritenza, 4-bis.

SALONA D'ISONZO

LOCANDE

Gabrielcic, Gabrielcic Giuseppe, Frazione Anicova, Via Diaz, 100.
Zimic, Zimic Massimiliano, Plava, 144.

SANTA CROCE DI AIDUSSINA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Valic, Valic Antonia in Rustia, Santa Croce di Aidussina, 3.

SONZIA

LOCANDE

Domevscek, Domevscek in Breli, Ludmilla, Sonzia, 26.

ZOLLA

LOCANDE

Lampe, Lampe Giuseppe, Vissine, 34.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

LA SPEZIA

LOCANDE

De Paris, De Paris Anna, Piazza Saint Bon, 3.
Granella, Granella Edoardo, Via Malta, 8.
Spadaccini, Spadaccini Iole, Via Maria Adelaide, 5.
Stazione (della), Rinaldi Celina, Piazza Saint Bon, 3.

PROVINCIA DI LECCE

CASARANO

LOCANDE

Impero, Nuzzo Francesco, Via Bonifacio IX, 35.

PRESICCE

LOCANDE

Ponzo, Ponzo Amedeo, Via Fosso, 13.

PROVINCIA DI LITTORIA

CISTERNA DI LITTORIA

LOCANDE

Pulcini, Pulcini Altomira, Corso Umberto I, 150.

TERRACINA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Atlantide, Palombi dott. Laura, Via Roma, 67.

PROVINCIA DI LIVORNO

LIVORNO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Barontini, Barontini Martinucci Marina, Frazione Quercianella, Via Aurelia, 240.
Paoli, Paoli Parrili Paola, Via Indipendenza, 2.

BIBBONA

LOCANDE

Sabatini, Sabatini Valentino, Via Vittorio Emanuele, 4.

CAMPIGLIA MARITTIMA

LOCANDE

Gennai Verdiana, Gennai Danilo, Frazione Venturina, Via della Stazione, 137.

PROVINCIA DI MANTOVA

VIADANA

LOCANDE

Del Popolo, Gozzi Ernesto, Via Carrobbio, 34.

PROVINCIA DI NAPOLI

ISCHIA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Villa Anna (dip. alb. *Pithaecusa*), Monti Giovanni, Via Principessa Margherita, 22.

PROVINCIA DI NOVARA

BELLINZAGO NOVARESE

LOCANDE

San Rocco, Zanotti Pietro, Frazione Cavagliano.

CEPPO MORELLI

LOCANDE

Ceppo Morelli, Zanetti Andrea, Via S. Martino Trabucati, 1.

MALESCO

LOCANDE

Italia, Pietrasanta Erminia, Via Conte Mellerio, 36.

STRESA BORROMEO

LOCANDE

Biellese, Riva Vivina in Bocca, Via Garibaldi, 6.

PROVINCIA DI PADOVA

PADOVA

LOCANDE

Garibaldi, Polato Giovanni, Strada S. Marco, 63.
Miazzo, Miazzo Pietro, Via C. da Perugia, 22.
Zara, Baldin Antonietta, Strada S. Marco, 308.

CAMPODARSEGO

LOCANDE

Costa, Costa Antonio, Via Centro, 31.

CONSELVE

LOCANDE

Cappello Nero, Celon Giovanni, Piazza XX Settembre, 25.

ESTE

LOCANDE

Marconi, Marconi Elisa, Piazza Amedeo, 11.

MONTEGROTTO TERME

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Terme Petrarca, Matin Guido, Piazza Roma, 7.

PROVINCIA DI PARMA

PARMA

LOCANDE

Fragni, Fragni Attili, Piazza Bernieri, 3.

CALESTANO

LOCANDE

Boschi, *Boschi* Luigia, Via Provinciale.

FORNOVO DI TARO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Impero, Maestri Giaroli Anna, Via Nazionale, 16.

PROVINCIA DI PESARO

PESARO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Posta (della), Olmeda Maria in Tombari, Via G. Bruno.

LOCANDE

Impero, Talevi Rosa, Via Cavour, 1.

LUNANO

LOCANDE

Betti, Betti Paola, Viale Roma, 1.

ORCIANO

LOCANDE

Brunetti, Brunetti Azelia, Via Roma, 62.

PROVINCIA DI RIETI

POGGIO MIRTETO

LOCANDE

Perni, Perni Margherita, Largo Cavallotti, 4.

PROVINCIA DI ROMA

ROMA

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Croce di Malta, Marinelli Metello, Via Borgognona, 28.

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Vulcania, Franceschini A., Via Cavour, 117.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Tirrenia, Crescenzi Lucia, Lido di Ostia, Lugomare C. Colombo, 23.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Adua, Eleonora Maria, Via Marche, 84.
Alessi, Jone Alessi, Via L. Calamatta, 27.
Bacci, Bacci Annunziata, Via Nazionale, 66.
Beraldi, Beraldi Clelia, Via V. Colonna, 27.
Casali, Casali Ginevra, Via R. G. di Bulgaria, 95.
Centomini, Centomini Pierina, Via Sistina, 4.
Dotti, *Dotti Mena*, Via di Campo Marzio, 7.
Erdarelli, Erdarelli Pierina, Via Due Macelli, 28.
Ghignoni, Ghignoni Anna, Via S. Porcari, 5.
Giannoni, Giannoni Caterina, Via G. Belli, 122.
Lombardo, Antrioli Renata, Via della Panetteria, 15.
Regina, Trevisan Caterina, Via V. Veneto, 183.
Rolfini, Rolfini Maria, Via del Tritone, 82.
Seiler, Seiler Teresa, Via Firenze, 48.
Vicenza, Di Giusto Teresa, Via Vicenza, 23.
Vittoria Colonna, Bertolasi Giusto, Via V. Colonna, 39.
Zumbichell, Zumbichell Angela, Via Arno, 10.

LOCANDE

Adria, Capponi Adriana, Via A. Depretis, 104.
Allegrezza, Allegrezza Angelo, Via Ardeatina, 238.
Benati, Benati Anna Via dell'Archetto, 20.
Benedetti, Benedetti Cesare, Via dei Boccari, 11.
Bernardini, Bernardini Maria, Via P. Amedeo, 14.
Bonasani, Bonasani Angelo, P. Crociferi, 3.
Bisceglie, Bisceglie Maria, Via Flano, 1.
Brinci, Brinci Felicetta, Via Cappellari, 67.
Cannarsa, Cannarsa Fernanda, P. Sallustio, 3.
Cancellotti, Cancellotti Emma, Via Conte Verde, 15.
Cancellotti, Cancellotti Emma, Scalo S. Lorenzo, 71.
Ceccurri, Ceccurri Sergio, Via Urbana, 64.
Costa, Costa Camillo, Via G. Lanza, 135.
D'Agostini, D'Agostini Francesca, Via Santa Maria Maggiore, 181.
Di Sisa, Di Sisa Elisabetta, Via S. Basilio, 19.
Maria, Maria Conti, Via Cavour, 116.
Morelli, Morelli Annita, Via Urbana, 64.
Moriconi, Moriconi Alfredo, Via della Vite, 58.
Pesci, Pesci Elvira, Via Gaeta, 71.
Pierluca, Pierluca Otello, Via Convertite, 5.
Poggi, Poggi Maria, Via R. G. di Bulgaria.
Proia, Proia Elena, Via Marsala, 8.
Rizzo Rizzo Eleonora, Via Cestari, 34.
Santarelli, Santarelli Giulio, Via A. Serra, 19.
S. Marco, Davanzo Gaetano, Via Aureliana, 63.
Termini, Ferretti Pietro, Via R. G. di Bulgaria, 77.
Temeriello, Temeriello Giuseppe, Via G. Oberdan, 8.
Vaccari, Vaccari Florina, Via Cavour, 115.
Valdettaro, Valdettaro Angela, Via Firenze, 47.
Velardi, Velardi Laura, Via A. Messavaglia, 57.
Verde, Simoni Emilia, Via Prati Fiscali, 19.

PROVINCIA DI ROVIGO

ROVIGO

LOCANDE

Alla Fontana, Contarini Aldo, Via Umberto I, 20.
Massarente, Massarente Linda, Piazza Roma, 15.

PROVINCIA DI SASSARI

SASSARI

LOCANDE

Giappone, Ughi Ottorino, Via Cavour, 2.
Lacana, Lacana Salvatore, Emiciclo Garibaldi, 8.

ALGHERO

LOCANDE

Nettuno, Secondo Giovannina, Piazza Civica, 8.

BONO

LOCANDE

Tetei, Tetei M. Sebastiana, Corso Angjoi, 106.
Pala, Pala Giovanni Angelo, Frazione Buddilana, Corso Angjoi, 13.

BORTIGIADAS

LOCANDE

Cannas, Dedola Giovanna, Via Vittorio Emanuele, 22.

BULTEI

LOCANDE

Piras, Piras Gian Pietro, Via Littorio, 1.

MONTI

LOCANDE

Rattu, Rattu Mariangela, Via Roma, 27.

NULVI

LOCANDE

Verre, Verre Antonio, Via Fontana Rosa.

OLBIA

LOCANDE

Secchi, Secchi Antonio, Via Vittorio Emanuele, 4.
Bisceglio, Bisceglio Loreto, Frazione Golfo Aranci, Via Regina Elena.

PLOAGHE

LOCANDE

Pintus, Pintus Giovanni, Corso Regina Margherita, 11.

PORTO TORRES

LOCANDE

Troia, Troia Orsolina, Corso Vittorio Emanuele, 8.

POZZOMAGGIORE

LOCANDE

Mele, Mele Pasquangela ved. Decherchi, Via Grande.

SEDINI

LOCANDE

Pilo, Pilo Assunta, Frazione Santa Maria Coghinas, Via Principale, 117/180.

SANTA TERESA DI GALLURA

LOCANDE

Zurru, Zurru Cristina, Piazza Parrocchia, 1.

TEMPIO

LOCANDE

Barabino, Barabino Alfonso fu Giuseppe, Fraz. Palau, Via Arnaldo Mussolini.
Cossu, Cossu Tomasina, Via Funiceda.
Fois, Fois Luigia, Via Valentino, 5.

VILLANOVA MONTELEONE

LOCANDE

Piccardi, Meloni Mariangela, Via D'Azeglio, 11.

PROVINCIA DI SAVONA

SAVONA

LOCANDE

Botto, Botto Giacomo, Via XX Settembre, 11.
Mazzini, Cò Lavinia, Via Verzellino, 7.

ALBISOLA MARINA

LOCANDE

Victoria, Fusini Cerri Carolina, Via Salomoni, 14.

LAIGUEGLIA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Castello, Rosa Carmelina, Via della Concezione, 19.

MIOGLIA

LOCANDE

Oddera, Oddera Rosa, Via Aule'a.

OXIGLIA

LOCANDE

Genta, Genta Lorenzo, Via Rossi, 1.
Diga, Del Buono Giuseppe, Via Ronchi, 19.

VADO LIGURE

LOCANDE

Mare, Ruffino Natalino, Via Aurelia, 7.

PROVINCIA DI SIENA

CHIANCIANO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Le Palme (dip.), Fratelli Guerrino e Attilio Mangiavacchi, Viale Mussolini n. 18.

PROVINCIA DI SONDRIO

APRICA

LOCANDE

De Gasperi, De Gasperi Antonio, Frazione Madonna, 71.

PROVINCIA DI TERNI

TERNI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Loreti, Loreti Leonilde, Via Petrucci, 5.

LOCANDE

Albini, Albini Rosa, Via Montegrappa, 1.
Cuccuini, Cuccuini Generoso, Via A. Bosco, 107.

ORVIETO

LOCANDE

Funicolare (della), Monachello Vincenzo, Corso Cavour n. 443.

PROVINCIA DI TORINO

TORINO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Castello (del), Demaria Francesco, Via Verolengo, 202.
Paradiso Miraflori, Ellena Pietro, Corso Stupinigi, 611.
Popolare, Audisio Angelo, Via Balbis, 19.

LOCANDE

Luino, Luino Mario, Via L. Bazzani, 21.

MATI

LOCANDE

Stazione, Ballesio Margherita in Borroni, Via Santa Lucia, 3.

SUSA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Meana, Benetto Maria, Piazza IV Novembre, 11.

VIU'

LOCANDE

Giardino (del), Perotti Pietro, Via XXVIII Ottobre, 7.

PROVINCIA DI TRENTO

AVIO

LOCANDE

Pergola (alla), Cavazzani Levino, Via Regina Elena, 8.

BEZZECCA

LOCANDE

Leone (al), Avesani Maria, Frazione Locca, 4.

CALDONAZZO

LOCANDE

Centrale, Avancini Amabile in Fruet, Piazza Vittorio Emanuele III.

CANAL S. BOVO

LOCANDE

Cauriol (al), Losse Elena ved. Sperandio, Frazione Caoria, Via Ghiaie, 90.

CASTELTESINO

LOCANDE

Passo Broccone, Cassa Rurale Canal S. Bovo, Frazione Passo Broccone.

CASTELLO DI FIEMME

LOCANDE

Pino (al), Vinante Remo, Frazione Molina, Via Segherie.

CAVALESE

LOCANDE

Savoia (dip), Dematio Maria, via Unterberger, 8.

CONDINO

LOCANDE

Porte (alle), Zulberti Giuseppe, Porte di Cinego.

FONDO

LOCANDE

Kofler, Kofler Caterina,, Frazione San Felice.

MEZZANO IMER

LOCANDE

Montanara, Branstetter Giacomo, Via Nazionale, 13.

PIEVE DI BONO

LOCANDE

Centro (al), Corradi Teresa, Frazione Daone.
Nicolini, Nicolini Cipriano, Frazione Strada.
Monte Melino, Balduzzi Costante, Frazione Prezzo, Via Monte Melino, 87.
Piazza (alla), Capelli Felice, Frazione Cologna, Via San Rocco, 47.

PINZOLO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Excelsior (dip.), Ferrari Giuseppe, Frazione Madonna di Campiglio.

PRIMIERO

LOCANDE

Boni Francesco, Boni Francesco, Frazione Tonadico, Via Castelpietra, 33.
San Marco, Taufer ved. Angela, Frazione Transaqua, Via Isolabella, 8.

RAGOLI

LOCANDE

Cacciatore (al), Castellani Milizio, Frazione Vigo, Via Roma, 57.

RIVA SUL GARDA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Impero, Lotti Florindo, Via A. Maffei, 20.

LOCANDE

Villa Miravalle (dip.), Marchi Giuseppe, Via Bastione, 21.

STRIGNO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Castel Ivano, Busanello Flora, Frazione Castel Ivano.

VEZZANO

LOCANDE

Garbari Giuseppe, Garbari Giuseppe, Piazza Vittorio Emanuele III, 9.

ZAMBANA

LOCANDE

Bernardi, Bernardi Corinna fu Antonio, Via Roma, 10.
Funivia, Marcolla Federico fu Massimiliano, Via Roma, 4.

PROVINCIA DI TREVISO

TREVISO

LOCANDE

Selvatico, Daldello Elena, Via Manin, 35.

CASTELFRANCO VENETO

LOCANDE

Nuova Speranza, Foscarin Maddalena, Borgo Vicenza, 10.

CONEGLIANO

LOCANDE

Nardini, Nardini Olga, Via Francesco Gera, 3.
Canon d'Oro, Stefani Luigi, XX Settembre, 47.

MIANE (Frazione COMBAI)

LOCANDE

Dalla Vedova, Dalla Vedova Orsola, Piazza Squillace, 49.
Magagnin, Magagnin Luigia Anna, Piazza Squillace, 48.

MOGLIANO VENETO

LOCANDE

Olme, Tommasini Virginia Maria, Via Olme, 19.

MONTEBELLUNA

LOCANDE

Da Beppi, Fabris Domenico, Via Vittorio Emanuele, 2.

ODERZO

LOCANDE

Antonioli, Antonioli Santina. Via Spinè, 25.

PIEVE DI SOLIGO

LOCANDE

Artiere (all'), De Bortoli Elplenia, Piazza Umberto I, 450.
Gallo (al), Piol Ines, Via Sartori, 507.
Giardino (al), Franceschi Luigia, Frazione Refrontolo, Piazza Umberto I, 11.

VITTORIO VENETO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Terme, Segati Angelo, Viale della Vittoria, 12.

VOLPAGO DEL MONTELLO

LOCANDE

Volpato, Volpato Giuseppe, Via Luigi Cadorna, 25.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1942-XX.

Elenchi suppletivi di classificazione nazionale degli alberghi, pensioni e locande che hanno subito modificazione di categoria.

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2651, che detta norme per la classifica nazionale degli alberghi, pensioni e locande;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1729, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 382, che apporta modifiche alla classificazione degli alberghi, pensioni e locande;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1939-XVIII, con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi di classifica come dal supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1940-XVIII;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1940-XVIII, con cui è stato approvato un primo elenco suppletivo di esercizi alberghieri definitivamente classificati, come della *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1940-XVIII;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1941-XIX, con cui è stato approvato un primo elenco suppletivo di esercizi che hanno subito cambiamento di categoria, come dal supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 9 settembre 1941-XIX;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del cennato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975, alcuni Enti provinciali per il turismo, in dipendenza di notevoli cambiamenti verificatisi nelle condizioni che hanno dato luogo alla vigente classifica alberghiera, hanno proce-

duto all'assegnazione di alcuni esercizi alle categorie corrispondenti alle mutate condizioni;

Visti gli elenchi suppletivi di classifica all'uopo predisposti dai detti Enti;

Visto l'art. 8 del cennato R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 975;

Decreta:

Sono approvati a resi esecutivi gli uniti elenchi suppletivi contenenti la nuova classifica definitivamente attribuita ad alcuni alberghi, pensioni e locande.

Gli elenchi stessi formano parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1942-XX

Il Ministro: PAVOLINI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ALESSANDRIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Croce Bianca, Benzi Fabrizio, via G Verdi, 4.

CASALE MONFERRATO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Paradiso, Caprioglio Urbano, via delle Provvidenza, 4.
Reale, Robotto Angelo, Via Trevigi, 14.

CASTELLETTO D'ORBA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Lavagello, Tacchino Lorenzo, Via Lavagello, 31.

TORTONA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Derthona, Agosta Carlo, Via Emilia, angolo Piazza Vittorio Emanuele.

VOLTAGGIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Centro, Bisio Enrico, Via F. Ruzza, 6.

PROVINCIA DI AREZZO

POPPI

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Camaldoli, Tassini Dante, Frazione Camaldoli.

PROVINCIA DI BOLZANO

BRUNICO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Stazione, Laurentis Raimondo, Via Stazione n. 16.

PROVINCIA DI FORLI'

BAGNO DI ROMAGNA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Roma, Nisi Filomena, Via Manin.

RICCIONE

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Imperiale, Brioli Emilio, Via D'Annunzio, 54.

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Ester, già Raspi, Hena Mari, Via Martinelli, 72.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Adua, Neri Riccardo, Via Virgilio, 26.
Alba, Conti Ida, Via Dante, 107.
Ancora, Pioggia Stella, Via Dante, 56.
Casadio, Formaggini Enrica, Via Martinelli, 7.
Puccini, Conti Filomena, Via Puccini, 10.

RIMINI

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Milanese, Bruschi Fortunata, Via Cormons, 13.

SANTA SOFIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Alla Romagna, Galeotti Luigi, Via Garibaldi, 12.

PROVINCIA DI GENOVA

GENOVA SAMPIERDARENA

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA

Centro, Dellepiane Angela, Piazza Vittorio Veneto.

PROVINCIA DI LITTORIA

GAETA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Gaeta, Malvania Isidoro, Piazza Faustina, 58.

MINTURNO

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Antolini, Antolini Ettore, Fraz. Scauri, Via Roma, 6.

PROVINCIA DI NOVARA

NOVARA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

S. Giuliano, Rossi Pierina in Rizzi, Via Vittorio Emanuele, 5.

OGGEBBIO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Pian Cavallo, Nola Carlo, Frazione Pian Cavallo.

PROVINCIA DI PADOVA

PADOVA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Alla Speranza, Faggin Albano, Via T. Aspetti, 13.

PROVINCIA DI PARMA

SALSOMAGGIORE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Fiorita, Borello Luigi, Via Milano, 10.
Villa Ombrosa, Mandelli ved. Valle Maria, Piazzale Duca d'Aosta, 8

PROVINCIA DI RAVENNA

CERVIA

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Quisisana, Carata Maria, Frazione Milano Marittima, Viale Dante.

PROVINCIA DI ROMA

ROMA

LOCANDE

Abruzzi, Graziani Camillo, Via Vittoria, 54.

MONTEPORZIO CATONE

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Giovannella, Sciarra Emilia, Piazza Trieste, 1.

PROVINCIA DI SIENA

CHIANCIANO

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA

Le Palme (c. m.), Fratelli Guerrino e Attilio Mangiavacchi, Viale A. Mussolini, 16.

PROVINCIA DI SONDRIO

TORRE S. MARIA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Desio, Ioli Dina, via Ioli, 8.

PROVINCIA DI TERNI

TERNI

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Rodi, (già dip. locanda Moderna). Cansani Lola, Piazza XXI Aprile, 8.

PROVINCIA DI TORINO

TORINO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

S. Giors (già loc. Olivetti), Olivetti Bartolomeo, Via Borgo Dora, 3.

CHIVASSO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Centauro, Giachino Giacinto, Via Torino, 48.

PINEROLO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Mulino (del), Guillaume Eleonora, Via Saluzzo, 25.

PROVINCIA DI TRENTO

BONDO BREGUZZO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Carlone (al), Bonazza Luigi, Frazione Breguzzo, Via Roma, 79.

FONDO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Castello (al), Bertagnolli Massimino, Frazione Malosco, Via Balbo, 5.

RIVA SUL GARDA

PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

Villa Miravalle (c. m.), Marchi Giuseppe, Via Bastione, 21.

STREMBO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Vodniak, Vodniak Pietro, Via Nazionale, 52.

TESERO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Lagorai, Varesco Giovanna, Frazione Lago, Via Lago, 6.
Stava, Dollàna Pietro fu Francesco, Frazione Stava, Via Stava, 22.

TIARNO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Degara, Degara Giovanna, Frazione Tiarno di Sotto, Piazza Boito, 100.

TUENNO

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Rosa (alla), Sandri Rosa in Valentini, Piazza degli Alpini, 9.

VIGO DI FASSA

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA

Antermoia, Cassan Giovanni, Frazione Fontanazzo, 21.
Rosa (alla), Detomas Veronica, Frazione Vigo, 58.

PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Zulian, Zulian Carlo, Frazione Soraga, 49.

(1566)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni ha trasmesso in data 1° maggio 1942-XX, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1942-XX, n. 200, contenente norme sugli affitti degli immobili urbani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1942-XX.

(1809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari

La signorina Maria Zoso di Arturo e di Florina Settimani, nata a Como l'8 settembre 1906, ha dichiarato che è stato smarrito dalle Regie poste in data 3 dicembre 1941-XX, il proprio diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, conseguito presso la Regia università di Torino nel 1940.

Se ne dà notizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Torino.

(1820)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE 1ª — PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 5 maggio 1942-XX - N. 84

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	10 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,7164	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,41

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	80,05
Id. 3,50 % (1902)	77,80
Id. 3 % lordo	57,35
Id. 5 % (1935)	94,275
Redimib. 3,50 % (1934)	76,225
Id. 5 % (1936)	96,275
Id. 4,75 % (1924)	493,275
Obblig. Venezie 3,50 %	95,575
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,75
Id. 4 % (15-12-43)	98,35
Id. 5 % (1944)	98,35
Id. 5 % (1949)	97,55
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio di Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
29	30	2	3075	—	1
2772	—	1	3162	3163	2
2838	2839	2	4347	—	1
2847	—	1	5206	—	1
2941	2947	7	6089	—	1
3005	—	1	6265	—	1

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26273	26274	1	38911	38912	1
27495	27496	1	39307	39308	1
27565	27566	1	39471	39472	1
27661	27662	1	39619	39620	1
27731	27736	3	39631	39632	1
28283	28292	5	39693	39696	2
28327	28328	1	39779	39780	1
28565	28566	1	39785	39788	2
28569	28570	1	40729	40738	5
28597	28598	1	41391	41392	1
28669	28670	1	41647	41650	2
28679	28680	1	41781	41782	1
29101	29102	1	41969	41970	1
29233	29236	2	42233	42234	1
29455	29456	1	42403	42406	2
29459	29460	1	44895	44896	1
29583	29586	2	45563	45564	1
30213	30214	1	45703	45704	1
30265	30268	2	46017	47026	5
31503	31504	1	46059	46062	2
31867	31868	1	46375	46376	1
32121	32130	5	46379	46380	1
32489	32492	2	46727	46728	1
32835	32836	1	46747	46750	2
32871	32872	1	46903	46906	2
35647	35650	2	46923	46924	1
36069	36070	1	46971	46974	2
36189	36190	1	46985	46986	1
36193	36194	1	47095	47096	1
36463	36464	1	47109	47116	4
36893	36894	1	48167	47170	2
36899	36900	1	53067	53068	1
36977	36978	1	53195	53210	8
37199	37202	2	54177	54180	2
37221	37224	2	54525	54528	2
37227	37240	7	69249	69250	1
37249	37252	2	70657	70658	1
37255	37264	5	72357	72366	5
37267	37272	3	74037	74040	2
37545	37548	2	75747	75748	1
37925	37926	1	75841	75844	2
37931	37934	2	76079	76080	1
37937	37942	3	77041	77042	1
38037	38038	1	80649	80650	1
38231	38232	1	80655	80656	1
38237	38238	1	81277	81286	5
38681	38682	1	81303	81310	4
38699	38700	1			

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
126391	126400	1	137931	137940	1
128531	128540	1	137951	137960	1
130071	130080	1	141561	141570	1
132241	132250	1	149341	149350	1
133711	133730	2	150261	150270	1
134861	134870	1	153981	153990	1
137141	137150	1	156331	156340	1
137881	137910	3	159691	159700	1
160241	160250	1	214411	214420	1
161301	161310	1	222821	222840	2
165971	165980	1	223341	223360	2
171261	171270	1	226351	226360	1
171561	171570	1	232281	232290	1
174001	174030	3	232401	232410	1
174041	174070	3	274891	274910	2
174081	174100	2			

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
295981	296000	1	377461	377480	1
299641	299660	1	380421	380460	2
303061	303080	1	380941	380960	1
307241	307260	1	385941	385960	1
310121	310140	1	386481	386500	1
310161	310340	9	387681	387700	1
310381	310580	10	389781	389800	1
310601	310700	5	390041	390060	1
310721	310740	1	442281	442300	1
310781	310860	4	442761	442780	1
331521	331540	1	443301	443320	1
337061	337080	1	443341	443360	1
337461	337480	1	443881	443940	3
338281	338300	1	445901	445940	2
339341	339360	1	446141	446160	1
344001	344040	2	447901	447920	1
347261	347280	1	449401	449440	2
355321	355340	1	449501	449560	3
356301	356320	1	509581	509600	1
361781	361820	2	513741	513760	1
363221	363240	1	514221	514240	1
363381	363420	2	536881	536900	1
366161	366180	1	559581	559640	3
373441	373460	1	609721	609740	1

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
649521	649560	1	663721	663760	1
650881	650920	1	668361	668400	1
653681	653760	2	675601	675640	1
655681	655720	1	676721	676800	2
661601	661640	1	676881	677120	6
662521	662560	1	683481	683560	2
662761	662800	1	684241	684280	1
662881	662960	2	771601	771800	5
663281	663320	1			

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
846201	846400	2	987101	987200	1
846501	846600	1	990301	990400	1
852801	852900	1	1004001	1004100	1
853001	853100	1	1004301	1004400	1
855601	856300	7	1189501	1189600	1
896001	896100	1	1191901	1192400	5
963301	963400	1	1201501	1201600	1
977301	977400	1	1579701	1580000	3
983101	983200	1	1580101	1580200	1
983801	983900	1	1581301	1581700	4

(1790)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sclassificazione dai beni di Demanio pubblico e passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona demaniale marittima sita nel litorale di Genova (Zoagli).

Con provvedimento del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile, in data 15 aprile 1942-XX è stata disposta la sclassifica dai beni di Demanio pubblico ed il passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di una zona demaniale marittima di mq. 18, sulla quale insiste un casotto, sita nel litorale di Genova (Zoagli) e confinante a nord ed a est con la proprietà Bruzzo ed a sud a ad ovest con il Demanio marittimo.

(1818)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Verona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, approvato con R. decreto 20 gennaio 1942-XX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento 22 aprile 1940-XVIII, con il quale il dott. prof. Aleardo Valerio è stato nominato sindaco del Monte predetto;

Dispone:

Il dott. prof. Aleardo Valerio è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1724)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Lama dei Peligni (Chieti), Escolca (Nuoro), Borore (Nuoro) e Suni (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — Istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Giuseppe Cocco fu Saverio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lama dei Peligni (Chieti);

2) Il signor Samuele Murtas di Giuseppe Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro);

3) Il signor Lussorio Ghisu fu Lussorio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

4) Il signor Antonio Ruggiu di Bachisio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1792)

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ancona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, approvato con decreto 21 ottobre 1941-XIX, del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento 3 febbraio 1939-XVII, con il quale il cav. rag. Dario Bonanni è stato nominato sindaco del Monte predetto;

Dispone:

Il cav. rag. Dario Bonanni è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1725)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Santa Sofia» di Sortino, in liquidazione, con sede in Sortino (Siracusa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 settembre 1941-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «Santa Sofia» di Sortino, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 15 settembre 1941-XIX, con il quale il sig. Sebastiano Di Pasquale è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Di Pasquale è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Di Pietro di Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Santa Sofia» di Sortino, in liquidazione, avente sede nel comune di Sortino (Siracusa), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Sebastiano Di Pasquale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1794)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 38570-1175.2.21/1.3.1 del 22 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 40 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti (gruppo *B*), per la sede in Roma e per quelle nell'Africa Italiana, dei quali sette sono riservati agli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Un uguale numero di posti è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al presente concorso sono ammesse le donne limitatamente ad un decimo dei posti e possono parteciparvi anche i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti. Ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

I concorrenti debbono avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 30° alla data del presente decreto ed essere inoltre in possesso di uno dei titoli di studio riconosciuti idonei per l'ammissione nelle carriere di gruppo *B* delle Amministrazioni statali.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato ad anni 39 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 39 per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, cumulando fra di loro le due elevazioni.

Tutti i predetti aumenti del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici della Corte dei conti il limite massimo di età è fissato in anni 50.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

e) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima e a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa

Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre, anche nei riguardi del servizio in Africa italiana.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

h) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva;

i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani; o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o quella di cui alla circolare n. 657/6 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra, ovvero analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra), o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti dovranno presentare documenti atti a comprovare tali loro qualità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *d*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *d*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

l) titolo di studio prescritto, in originale o copia autentica, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio;

m) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera, da rilasciarsi dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge;

n) documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame di laurea quanto nelle singole materie di esame.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre che dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*), ed ai commi 7°, 8° e 9° della lettera *i*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio

di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *i*) ed *l*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare civile, dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'art. 4, una attestazione dell'autorità dalla quale dipendono da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per vice revisore.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di due primi referendari o referendari della Corte stessa;

di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6°;

di un professore di matematica o di ragioneria di istituto medio di 2° grado, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 8.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai 40 centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine e la votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e dai successivi provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, degli ex combattenti della guerra 1915-18, dei legionari fiumani, di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, nonchè dei soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale, decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice revisori in prova con l'assegno lordo mensile di L. 802,35, l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il periodo di prova per i vincitori del concorso sarà non inferiore ad un anno ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, numero 46.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa italiana.

Roma, addì 24 aprile 1942-XX

Il Presidente: GASPERINI

(1831)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso per titoli a 15 posti di alunno d'ordine in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 38570-1175.2.21/1.3.1 del 22 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 15 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine della Corte dei conti (gruppo C), per la sede in Roma e per quelle nell'Africa italiana.

Un uguale numero di posti è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al presente concorso possono partecipare anche i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti. Ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato ad anni 39 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 39 per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, cumulando fra di loro le due elevazioni.

Tutti i predetti aumenti del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici della Corte dei conti il limite massimo di età è fissato in anni 45.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al Presidente della Corte dei conti, dovrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale, comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

e) certificato del podestà del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima ed a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre, anche nei riguardi del servizio in Africa italiana.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

h) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o quella di cui alla circolare n. 657/6 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra, ovvero analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e

non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Le madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti dovranno presentare documenti atti a comprovare tali loro qualità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dello evento che fu causa della ferita, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *d*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione al Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *d*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito.

Coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o quella di ufficiale della M.V.S.N. dovranno presentare copia dello stato di servizio militare;

l) diploma, in originale o copia autentica, di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio;

m) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera, da rilasciarsi dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge;

n) documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato di cui alla lettera *l*).

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre che dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*) ed ai commi 7°, 8° e 9° della lettera *i*) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *d*), *i*) ed *l*) dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*) dell'art. 4 un'attestazione dell'autorità dalla quale dipendono da cui risulti la suddetta loro qualità.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per alunno d'ordine.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un consigliere della Corte dei conti, presidente;

di un primo referendario e di un referendario della Corte stessa, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della Corte dei conti, designato dal presidente.

Art. 8.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai quaranta centesimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1162, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458 e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge

10 gennaio 1926-IV, n. 48, e dai successivi provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, degli ex combattenti della guerra 1915-18, dei legionari fiumani, di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita e degli orfani dei caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, nonchè dei coniugati.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova con l'assegno lordo mensile di L. 518,24, l'assegno temporaneo di guerra di L. 91,82 e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Il periodo di prova per i vincitori del concorso sarà non inferiore ad un anno, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. e successive modificazioni.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa italiana.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

Il Presidente: GASPERINI

(1832)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 361;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856, convertito nella legge 29 novembre 1941-XX, n. 1338, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941-XX, n. 1404, recante norme per l'applicazione del citato R. decreto-legge 28 giugno 1941-XIX, n. 856;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, 30 dicembre 1923-II, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 38570-1175.2.21/1.3.1 del 22 febbraio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti, per la sede in Roma e per quelle nell'Africa italiana.

Un uguale numero di posti è riservato a favore dei chiamati alle armi e sarà conferito mediante concorso da indirsi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Al presente concorso possono partecipare anche i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti. Ne sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°.

Il limite massimo di età è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Tale limite è elevato ad anni 39 a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici predetti coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 39 per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

I limiti di cui ai commi precedenti sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, cumulando tra di loro le due elevazioni

Tutti i predetti aumenti del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde da ogni limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per gli impiegati non di ruolo in servizio presso gli uffici della Corte dei conti il limite massimo di età è fissato in anni 45.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 6 e rivolta al presidente della Corte dei conti, do-

vrà essere presentata al Segretariato generale della Corte stessa entro i 90 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato, deve contenere la indicazione della paternità, del domicilio o dell'abituale residenza, nonchè del preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti.

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

b) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale, comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data dell'iscrizione stessa. Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero il certificato dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza;

e) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione potrà procedere anche ad indagini dirette;

f) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del lavoro e perfettamente idoneo ad affrontare qualsiasi clima e a disimpegnare convenientemente il servizio anche in Africa italiana. Per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni inerenti all'impiego per il quale concorre, anche nei riguardi del servizio in Africa italiana. Per gli invalidi affetti da lesioni ascritte alla 9ª e 10ª categoria il medico dovrà esplicitamente dichiarare se l'invalidità sia contemplata in una delle voci indicate all'art. 15, comma 2°, del regolamento approvato con R. decreto 23 gennaio 1922, numero 92.

Al certificato medico dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, sulla quale il sanitario che ha rilasciato il certificato dovrà apporre la sua firma e la competente autorità comunale il visto per l'identità personale del candidato stesso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario, di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi di istituto;

h) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o quella di cui alla circolare n. 657/6 in data 29 novembre 1938-XVII del Ministero della guerra, ovvero analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra, o la copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta bollata da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, in possesso del relativo brevetto, che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, dovranno presentare, in luogo del documento di cui alla lettera *d*), apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I certificati di cui alla lettera *d*), relativi ai cittadini residenti all'estero, agli italiani non regnicoli e ai cittadini sammarinesi che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, oltre a contenere tutte le indicazioni specificate nel comma stesso, dovranno essere sempre ratificati dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari oppure da un Segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito,

l) certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza del candidato, dal quale risulti che questi sa leggere e scrivere, od eventuale titolo di studio;

m) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera, da rilasciarsi dal competente ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del predetto decreto-legge;

n) ogni altro documento o titolo con il quale il candidato ritenga di poter dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto dall'art. 2 per quello dell'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta se trattisi di mutilati ed invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda di iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre che dimostrino di aver ottenuto l'iscrizione al P.N.F. In caso contrario s'intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), m), ed ai commi 6° e 7° della lettera i) dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa per quale periodo, abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere d), i) ed l), dell'art. 4 insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso la Corte dei conti.

Art. 6.

Con ordinanza presidenziale, non motivata ed insindacabile, potrà essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta di un referendario, presidente, di un vice referendario e di un revisore capo, membri, formerà la graduatoria dei candidati riconosciuti idonei.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della Corte dei conti designato dal presidente.

Art. 8.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, formerà la graduatoria di merito.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nel R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, nelle leggi 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, e 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, nel R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata tenendo conto dei diritti preferenziali stabiliti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dall'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, ed ai successivi provvedimenti di estensione ed integrazione a favore degli invalidi di guerra, di quelli per la causa fascista e di quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, degli ex combattenti della guerra 1915-18, dei legionari fiumani, di coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, quali militari o assimilati o militarizzati, abbiano prestato servizio non isolato all'estero ed abbiano partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939 o di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dei feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, degli orfani di caduti in guerra, per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio non isolato all'estero prestato, in qualità di militari o di assimilati o di militarizzati, dopo il 5 maggio 1936-XIV e non oltre il 31 luglio 1939-XVII, nonchè dei coniugati.

La graduatoria stessa e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto presidenziale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 10 giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova con l'assegno lordo mensile di L. 365,82, l'assegno temporaneo di guerra di L. 73,16 e l'aggiunta di famiglia in quanto sussistano le condizioni richieste.

Ai provenienti dalle Amministrazioni statali saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Saranno esentati dalla prestazione del periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici della Corte nell'Africa italiana.

Roma, addì 30 aprile 1942-XX

Il Presidente: GASPERINI

(1833)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di ingegnere in prova del Real Corpo del genio civile, riservati agli aiuti ed assistenti universitari.

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre amministrazioni, ha determinato di riservare, per gli aiuti e gli assistenti suddetti, tre dei trenta posti di ingegnere in prova del Real Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°), da mettere a concorso per l'anno XX.

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del Regio decreto sopracitato, è indicato all'allegato *A*. Detto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero dei lavori pubblici, in data che sarà successivamente determinata.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra, gli interessati dovranno farne domanda al Ministero dei lavori pubblici entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda su carta bollata da L. 6, dovrà essere corredata dai seguenti documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati):

1) certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato attestante la regolare iscrizione al P. N. F. per l'anno in corso;

5) diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che lo ottennero prima della applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909; per quelli laureati posteriormente il diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione VI, parte III, del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922-I, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato, conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

7) fotografia autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di sei mesi. Durante tale periodo percepiranno un assegno di L. 916,97 mensili lorde, più l'aggiunta di famiglia per chi ne abbia diritto.

Per ulteriori notizie si rinvia al bando del concorso non riservato per ingegneri in prova del Genio civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 9 dicembre 1941-XX.

Roma, addì 1° maggio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e derivazioni;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative a loro calcolazione - impianti idro-elettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento; scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolari sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazione;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzioni*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

NB. — Sarà tuttavia cura della Commissione esaminatrice far vertere l'esame-colloquio di cui sopra sulle materie con le quali abbia particolare attinenza il servizio prestato dagli aiuti e dagli assistenti universitari.

(1824)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.